ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO



AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

(Assemblea Ordinaria 20 novembre 2024)

RELAZIONE DEL RPCT

Come ogni anno in occasione di questa Assemblea, in qualità di RPCT dell'Ordine (Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) fornisco alcune informazioni in materia di "Anticorruzione e Trasparenza".

La normativa di riferimento in materia di anticorruzione e di trasparenza è rappresentata dalla seguente: Legge 190/2012, D. Lgs. 33/2013, D. Lgs. 97/2016 e Delibera ANAC 1310/2016 e dagli aggiornamenti apportati dalla Delibera ANAC 777/2021, dal PNA 2022 e dalle Delibere ANAC di volta in volta emanate su specifiche tematiche.

Le principali informazioni e novità di cui intendo riferire in questa occasione assembleare si possono riassumere come di seguito riportato.

CONFERMA DEL PTPCT 2023-2025 ANCHE PER IL 2024

Il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 22 gennaio 2024, considerato:

- che la Delibera ANAC n. 777/2021, recante semplificazioni applicabili agli Ordini professionali per la predisposizione dei PTPTC, stabilisce la possibilità di confermare il piano triennale già in vigore in presenza di specifici presupposti;
- che il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA), introducendo un'importante semplificazione per tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti, ha confermato che tali enti, dopo la prima adozione, possono confermare nel triennio, con apposito atto motivato dell'organo di indirizzo, lo strumento programmatorio adottato nell'anno precedente;
- l'assenza presso l'Ordine di fatti corruttivi, di disfunzioni amministrative significative intercorse nell'ultimo anno, di modifiche amministrative rilevanti, di modifiche degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico;
- il parere favorevole del RPCT relativamente alla possibilità di avvalersi dell'indicata ipotesi di conferma del PTPCT per l'anno 2024, in quanto sono sussistenti cumulativamente tutti i indicati presupposti, ha deliberato
- di confermare, per l'anno 2024, il PTPCT 2023-2025 unitamente agli allegati che lo compongono (approvato con deliberazione n. 9/2023 del 30 gennaio 2023);
- di confermare, per l'anno 2024, la mappatura dei processi, la valutazione dei rischi e la ponderazione di cui al PTPTC 2023-2025.

WHISTLEBLOWING (Misura generale di prevenzione della corruzione)

Il Whistleblowing è uno strumento di "compliance" mediante il quale i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i prestatori di servizio (c.d. «segnalante» o «whistleblower») possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati nel proprio contesto lavorativo.

Il whistleblowing non è una novità nel panorama legislativo; in materia si possono citare le seguenti norme:

- Art. 54bis del D. Lgs. 165/2001 «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti»
- Legge 179/2017 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»


L'attuale quadro normativo di riferimento, in aggiornamento delle suddette norme, è così rappresentato:

- <u>Direttiva UE 2019/1937</u> riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- <u>D. Lgs. 24/2023</u> in attuazione della Dir. UE 2019/1937 Emanato il 10 marzo e in vigore dal 15 luglio 2023 (Abrogazione dell'Art. 54 bis D. Lgs. 165/2001);
- <u>Linee guida ANAC n. 301/2023</u> recante Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del D. Lgs. 24/2023
- <u>Linee Guida ANAC n. 311/2023</u> in materia di protezione del whistleblower e procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne

I soggetti tutelati dalla normativa in materia di whistleblowing sono:

- i dipendenti dell'ente
- i titolari di un rapporto di collaborazione ex art. 2 D.Lgs. n. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'ente;
- liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso l'ente;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ente, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela del segnalante si può così rappresentare



Gli illeciti segnalabili sono i seguenti:

- 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2. condotte illecite rilevanti ai sensi del **d.Lgs. 231/01** o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti della UE o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti della EU indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento della UE specificati nel diritto derivato pertinente della UE;
- 5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, para. 2, del Trattato sul funzionamento della UE comprese le violazioni delle norme della UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

il legislatore ha tipizzato gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati, divulgati o denunciati, indicando in modo dettagliato, anche se con una tecnica di rinvio piuttosto complessa, che cosa è qualificabile come violazione.

In attuazione delle suddette norme, anche gli Ordini professionali sono tenuti a:

- 1. Predisporre un canale di segnalazione interno nel rispetto dei requisiti di security e gestire la segnalazione
- 2. Adottare una procedura specifica di whistleblowing con atto organizzativo interno
- 3. Garantire tutele concrete al segnalante (anonimato/non ritorsione)
- 4. Predisporre una formazione diretta a tutti i soggetti impegnati nel c.d. «contesto lavorativo»
- 5. Predisporre una formazione specialistica per il RPCT quale gestore del canale di segnalazione interno
- 6. Predisporre specifici presidi privacy collegati al canale di segnalazione (informativa specifica/DPIA)
- 7. Dare trasparenza e pubblicità al canale di segnalazione interno e alle modalità di segnalazione

Il Consiglio dell'Ordine, pertanto, nella seduta del 19 febbraio 2024, ha adottato una procedura interna per la segnalazione di violazioni aderendo al progetto Whistleblowing PA, nato dalla volontà di Transparency International Italia di offrire a tutte le Pubbliche Amministrazioni un software informatico gratuito (denominato whistleblowing.it) per dialogare con i segnalanti attraverso modalità che garantiscono l'anonimato.

L'Ordine degli Ingegneri di Bergamo, oltre alla suddetta piattaforma informatica, ha attivato un ulteriore canale di segnalazione in forma cartacea, consistente nella possibilità di inviare tramite posta ordinaria una segnalazione, utilizzando il modello di segnalazione specifico e indirizzando la segnalazione direttamente al RPCT.

Aderendo, attivando e dando informativa dei suddetti canali di segnalazione l'Ordine si è così conformato alla vigente normativa in materia di Whistleblowing.

ATTIVITA' ORDINARIE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Quale RPCT dell'Ordine, in aggiunta alle informazioni sopra riportate, confermo la prosecuzione, per ogni annualità, delle seguenti attività in materia di anticorruzione e trasparenza:

- popolamento della piattaforma ANAC compilando le relative sezioni riferite a: -anagrafica Ordine, struttura, composizione e contenuto del PTPCT annuale monitoraggio;
- predisposizione della relazione annuale, sulla base dello schema fornito da ANAC, a seguito del popolamento della relativa piattaforma;
- monitoraggio sull'attuazione e sull'efficacia delle misure di prevenzione e, in caso di necessità, proposta di riesame del sistema di gestione del rischio con riferimento a processi specifici o alla sua interezza;
- stesura del nuovo PTPCT del triennio (da sottoporre al Consiglio dell'Ordine per l'approvazione definitiva, previa messa in consultazione pubblica) o, in alternativa e laddove vi siano i presupposti, conferma annuale del Piano in vigore;
- popolamento, aggiornamento e monitoraggio della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ordine:
- attestazione ex art. 14 co. 4 lettera g) del D. Lgs. 150/2009. Si tratta di uno strumento attraverso il quale l'Ordine, mediante il proprio OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), esprime una valutazione sullo stato di adeguamento alla normativa di trasparenza. Gli Ordini e Collegi professionali non sono tenuti alla nomina di un OIV (art. 2 comma 2 bis del D.L 31 agosto 2013 n. 101, convertito nella Legge n. 125/2013), ma ciò non li esime dalla stesura della suddetta attestazione. Attualmente, in attesa di nomina di specifica persona o organismo a ciò deputato, tale attestazione viene resa dal RPCT quale organismo con funzioni analoghe.

Dr.ssa Adriana Mignani RPCT Ordine Ingegneri Bergamo